

Zurich Relax

Contratto di Assicurazione a copertura delle strutture ricettive per i rischi: Incendio e danni alla proprietà, Furto, Responsabilità Civile, Rottura Lastre, Tutela Legale.

Versione per il proprietario di fabbricati non esercente l'attività

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 11.2022
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 03.2023
- Glossario e Condizioni di Assicurazione redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari - edizione 03.2023

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura i fabbricati adibiti a strutture ricettive, ed il loro contenuto, dai danni materiali alla proprietà anche in caso di incendio, dalla rottura lastre, dal furto, dalla responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati stessi, nonché la tutela legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "Incendio e danni alla proprietà":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato (es: locali della struttura ricettiva, impianti) e/o al contenuto (es: merci, attrezzature, denaro), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es. incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo.
- ✓ **Garanzia "Rottura Lastre":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati alle lastre in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es. incendio, fulmine, rottura accidentale, Furto anche solo tentato, guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto o rapina.
- ✓ **Garanzia "Furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali della struttura ricettiva assicurata in conseguenza di furto e/o rapina.
- ✓ **Garanzia "Responsabilità civile":** **Responsabilità civile della proprietà del fabbricato:** la garanzia assicura il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato per morte, lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati.
- ✓ **Garanzia "Tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e/o stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della proprietà degli immobili indicati in polizza.

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich indennizza i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Fabbricati:**
 - che non siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - con caratteristiche costruttive differenti da quelle previste sul contratto
 - Rifugi Alpini;
 - Campeggi.
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "responsabilità civile" non sono considerati "terzi": (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente (ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede; (iii) i Prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio; (iv) altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione;.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":**
 - i procedimenti penali per delitto doloso;
 - i casi di patteggiamento;
 - soggetti diversi dal proprietario degli immobili indicati in polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e danni alla proprietà" sono esclusi i danni:

- ! **causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;**
- ! **conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;**
- ! **causati da Colpo d'ariete, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;**
- ! **indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate;**
- ! **causati a strutture ricettive con un periodo di inattività superiore a 10 mesi ad eccezione dei danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.**

Con riferimento alla garanzia “Rottura Lastre” sono esclusi i danni:

- ! avvenuti durante trasloco o rimozione anche temporanea di Lastre oppure durante lavori sulle Lastre stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste
- ! causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- ! derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio;
- ! causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- ! dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- ! rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle lastre stesse.

Con riferimento alla garanzia “Furto” sono esclusi i danni:

- ! agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - i) persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - ii) persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato devono rispondere;
 - iii) incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - iiii) persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una Società.

Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”, l'assicurazione non comprende i danni:

- ! alle Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ! di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato o il contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Con riferimento alla garanzia “Tutela legale”, l'assicurazione non comprende i danni:

- ! danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- ! fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- ! se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 250,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- ! se il valore economico oggetto della sanzione amministrativa è inferiore a 500,00 Euro;
- ! procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- ! materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- ! materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- ! controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza;
- ! operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- ! operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- ! controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile;
 - nel caso di dolo dell'Assicurato, se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità Civile;
 - se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- ! per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per delitto doloso o contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture “Incendio e danni alla proprietà”, “Rottura Lastre”, “Furto” e “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato” valgono per fabbricati ubicati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- ✓ La copertura Tutela legale in forma base riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa,
 - in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente e, se persona diversa, l'Assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e/o l'assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato a Zurich o all'Intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali e trimestrali senza alcun onere aggiuntivo. La Polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.

Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.

Per i contratti di durata poliennale il premio può essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. Le polizze che hanno durata annuale o poliennale possono prevedere o meno il tacito rinnovo annuale, in funzione dell'opzione scelta. Il Tacito rinnovo non è consentito con pagamenti in un'unica soluzione.

Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” relativamente alle controversie di natura civile contrattuale, la copertura ha inizio trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della polizza.

La garanzia “Tutela Legale” si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

In fase di tacito rinnovo (nei casi in cui sia previsto) la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo. In tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Per le polizze che prevedono il tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), al proprio Intermediario assicurativo o alla Compagnia almeno trenta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui Zurich abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di trenta giorni prima della scadenza della polizza.

Assicurazione per la protezione delle strutture ricettive a copertura dei rischi: Incendio e danni alla proprietà, Rottura Lastre, Furto, Responsabilità Civile, Tutela Legale.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Zurich Relax - Versione per il proprietario di fabbricati non esercente

Data di realizzazione: maggio 2020 - Ultimo Aggiornamento: marzo 2023

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2021, il patrimonio netto è pari a 2.783 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.775 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 163% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.868 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 840 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 3.053 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.718 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI ALLA PROPRIETA'

Eventi coperti

Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- Incendio;
- azione meccanica del fulmine;
- scoppio, esplosione ed Implosione anche esterni (**esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi**); **se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo scoppio**;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al fabbricato;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla Sezione "Incendio e Danni alla proprietà";

	- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; - attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicati sul contratto. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso la Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.
Fenomeno elettrico	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci fabbricato e contenuto. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo di 5.000,00 Euro, ma può essere: - aumentata mediante un'opzione con specifica somma assicurata e pagamento di un premio aggiuntivo - ridotta a 2.500,00 Euro mediante un'opzione con riduzione di premio.
Danni da acqua	Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di: - fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o occlusione degli Impianti idrici; - rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione. E' prevista un'opzione con riduzione di premio che introduce un limite di indennizzo di 2.500,00 Euro.
Eventi sociopolitici	Danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.
Eventi atmosferici	Danni materiali e diretti arrecati al fabbricato assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al contenuto, Zurich indennizza anche i danni diretti causati al contenuto assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
Allagamento	Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di: - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua; - fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Merci e attrezzature presso terzi	Danni alle Merci e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata e conseguenti agli eventi garantiti dalla sezione "Incendio e danni alla proprietà".
Spese conseguenziali	Rimborso a seguito di sinistro indennizzabile: - delle spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro; - delle spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto resesi necessarie; - delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle "cose particolari" distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale; - delle spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività della struttura ricettiva a seguito di sinistro. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente; - delle spese conseguenti a guasti arrecati alle cose assicurate per impedire o limitare i danni.

Indennità aggiuntiva	Rimborso delle spese complessivamente sostenute per: - onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti (esclusi professionisti incaricati ai sensi del capitolo "Procedura per la valutazione del danno" di cui alla sezione D "Come è gestito il sinistro?" delle condizioni di assicurazione; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); - rimozione e ricollocamento del contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; - mancato godimento dei locali.
Anticipo Indennizzi	In caso di sinistro anticipo di un importo pari al 50% del presumibile indennizzo.
ROTTURA LASTRE	
Eventi coperti	Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da: - incendio, fulmine, scoppio, esplosione ed implosione; - caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; - onda sonora; - caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni; - urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio; - caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al fabbricato; - attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati; - dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
Eventi sociopolitici	Danni materiali e diretti alle lastre assicurate causati da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'Assicurato e compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.
Eventi atmosferici	Danni materiali e diretti arrecati alle lastre del fabbricato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi. Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni alle lastre facenti parte del contenuto, Zurich indennizza anche i relativi danni diretti causati provocati da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel fabbricato direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza del fenomeno atmosferico.
Furto	Sono indennizzati: - i danni materiali e diretti arrecati alle lastre da furto anche solo tentato; - guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle lastre in occasione di furto, tentato furto o rapina.
FURTO	
Eventi coperti	Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di 1. Furto commesso: - con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili; - con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento; - con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri - mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura; - da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi; - con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria; - dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro.

	2. rapina avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. 3. furto, rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione; 4. furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita; 5. furto e rapina di merci e/o attrezzature, pertinenti la struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o da prestatori di lavoro. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto o rapina: • alle cose assicurate; • al fabbricato, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di cassette di sicurezza, alle lastre o provocati dalle Forze dell'ordine o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il contenuto. Questo limite può essere aumentato mediante attivazione di specifica opzione con pagamento di premio aggiuntivo. Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto. Limite massimo di indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), in nessun caso Zurich potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore a quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo sono comprese anche le eventuali indennità e/o i rimborsi previsti dalle singole garanzie. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo.
Indennità aggiuntiva	Rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate: • costi sostenuti per la documentazione del danno; • costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.
RESPONSABILITA' CIVILE	
Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato	Risarcimento dei danni provocati a terzi dall'Assicurato in qualità di proprietario dei Fabbricati assicurati e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. Massimale Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza, che rappresenta la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni sinistro e per periodo assicurativo annuo. Le garanzie possono essere soggette ad applicazione di franchigie, scoperti, limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo.
Danni da interruzione o sospensione di attività	Risarcimento dei danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato.
TUTELA LEGALE	
Tutela della proprietà	Assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato negli eventi relativi alla proprietà degli immobili assicurati indicati in polizza. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato: • sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; • sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, purché l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o in caso di derubricazione del reato da doloso a colposo; • subisca danni da responsabilità extracontrattuale all'immobile o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;

Tutela della proprietà	• debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e solo a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. Se la polizza di Responsabilità civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati, la garanzia di tutela legale opera in primo rischio. • debba sostenere controversie di diritto civile in merito a contratti relativi alla manutenzione o alla ristrutturazione degli immobili assicurati indicati in polizza, al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza; • debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una Sanzione amministrativa pecuniaria, di importo pari o superiore a 500,00 Euro.
-------------------------------	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Incendio e danni alla proprietà Forma con Franchigia	Opzione che prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro per sinistro, con l'eccezione: • delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; • delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza; • delle garanzie "Rischio Locativo", "Ricorso Terzi (Massimale per Ubicazione)" e "Ricorso Terzi (Massimale unico)".
Incendio e danni alla proprietà Fenomeno elettrico/Danni da acqua	Opzione che consente di ridurre contestualmente i limiti di indennizzo delle garanzie Fenomeno elettrico e Danni da acqua a 2.500,00 Euro cadauno.
Furto Forma con Franchigia	L'opzione prevede che tutte le garanzie siano prestate con l'applicazione di una franchigia di 500,00 Euro per sinistro, con l'eccezione: • delle garanzie che prevedono una Franchigia di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione; • delle eventuali garanzie che prevedono uno specifico Scoperto, indicato sulla Polizza.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio e danni alla proprietà Spese di ricerca, riparazione e ripristino	L'opzione prevede il rimborso, in caso di rottura, guasto od occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Spese di demolizione e sgombero	• L'opzione prevede il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.
Incendio e danni alla proprietà Fenomeno elettrico	L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia attraverso una specifica somma assicurata.

Incendio e danni alla proprietà Elettronica	L'opzione copre i danni materiali e diretti arrecati alle apparecchiature elettroniche relative all'attività assicurata verificatisi per effetto di imperizia, negligenza, errata manipolazione, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaggio, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione, sabotaggio dei prestatori di lavoro, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere, inondazione, alluvione, allagamento, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
Incendio e danni alla proprietà Rigurgito fognature	L'opzione copre i danni derivanti da traboccamento e rigurgito dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue conseguenti ad un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Gelo	L'opzione copre i danni materiali e diretti derivanti da spargimento d'acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo subito dalle cose assicurate, nonché le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione della rottura stessa.
Incendio e danni alla proprietà Sovraccarico di neve	L'opzione copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul tetto.
Incendio e danni alla proprietà Grandine su fragili	L'opzione copre i danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il fabbricato.
Incendio e danni alla proprietà Terremoto	L'opzione copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da terremoto. La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.
Incendio e danni alla proprietà Inondazione e alluvione	L'opzione copre i danni materiali e diretti direttamente causati alle cose assicurate, nella forma di assicurazione a Valore Totale da Inondazione e Alluvione. La garanzia opera esclusivamente se il fabbricato e/o il contenuto sono assicurati nella forma a valore totale. L'attivazione della garanzia è subordinata a valutazione da parte di Zurich.
Incendio e danni alla proprietà Spese di restauro	L'opzione prevede il rimborso delle spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce fabbricato, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il sinistro. La garanzia può essere acquistata solo se assicurato il fabbricato.
Furto Danni cagionati dai ladri	L'opzione consente di elevare il limite di indennizzo della garanzia prevista negli Eventi coperti attraverso una specifica somma assicurata. Non è possibile assicurare un importo superiore al 40% della somma assicurata contenuto.
Tutela legale Vertenze con il locatario	Vertenze con il locatario: • nel caso in cui l'immobile subisca danni causati dal locatario; • per azione di sfratto a causa di morosità; in tal caso è garantita anche l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.



Che cosa NON è assicurato?

Incendio e danni alla proprietà	Beni che non rientrano nella definizione di fabbricato e di contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di assicurazione. Fabbricati con caratteristiche costruttive differenti dalle seguenti tipologie: • Costruzione tradizionale • Costruzione in bioedilizia la cui descrizione è riportata sul Glossario. Inoltre la garanzia “Sovraccarico di neve” non opera: • per i fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della loro costruzione o della più recente ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e del contenuto, a meno che l’Assicurato sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità; • per i fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di ristrutturazione ed al loro contenuto; a meno che la ristrutturazione riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell’edificio, del tetto o dei solai. Infine la garanzia “Merci e attrezzature presso terzi” opera a condizione che il fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra “Costruzione Tradizionale” e “Costruzione in Bioedilizia” la cui descrizione è riportata nel Glossario.
Rottura Lastre	Beni che non rientrano nella definizione di lastre, la cui descrizione è riportata nel Glossario.
Furto	Beni che non rientrano nella definizione di contenuto, la cui descrizione è riportata nelle Condizioni di assicurazione. La garanzia è operante a condizione che: • le pareti ed i Solai dei locali contenenti le cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle “Caratteristiche costruttive” la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra “Costruzione Tradizionale”, “Costruzione in Bioedilizia”; • ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm². Sono esclusi perciò i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di serramenti o inferriate. Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli sopra indicati sarà indennizzato, previa applicazione dell'eventuale franchigia prevista, il 75% dell'importo liquidabile, restando il rimanente 25% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri. L'indennizzo verrà invece liquidato integralmente: • se l'autore del reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi; • pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell'esercizio, vi sia costante presenza dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Inoltre la garanzia portavalori è operante a condizione che: • il furto avvenga durante il periodo di apertura delle strutture assicurate e che il servizio di portavalori sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui sono ubicate le strutture; • la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto; • per trasporti eccedenti la somma di 25.000,00 Euro, la persona che effettua il trasporto stesso sia accompagnata da almeno un altro incaricato dell'Assicurato avente gli stessi requisiti previsti al punto precedente.

	Pertanto la garanzia non opera: • in caso di inadempimento di uno o più obblighi sopra riportati; • qualora i valori complessivamente trasportati, indipendentemente dalla somma assicurata, eccedano i 75.000,00 Euro; • durante il periodo di chiusura della struttura ricettiva assicurata. Infine, relativamente alla garanzia "Proprietà di valori e preziosi", se la struttura ricettiva rimane chiusa per più di 45 giorni consecutivi, la garanzia resta sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.
Responsabilità civile	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Tutela legale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Incendio e danni alla proprietà	Per il fabbricato L'assicurazione per il fabbricato è prestata in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, purché l'Assicurato lo ricostruisca e l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso di mancata ricostruzione, Zurich limita l'indennizzo al costo di ricostruzione delle cose al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. Per il contenuto L'assicurazione per il contenuto è prestata in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove equivalenti, purché l'Assicurato riacquisti le cose assicurate entro 12 mesi dalla data dell'atto di quantificazione del danno o del verbale definitivo di perizia. In caso contrario Zurich applicherà un deprezzamento calcolato sulla base dei criteri indicati sul contratto. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore Totale) Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore totale, se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore rispetto a quella reale di oltre il 10%, Zurich risponde dei danni in proporzione, limitatamente alla parte eccedente. Inoltre, oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni: • conseguenti a inondazioni e alluvioni, terremoti, a meno che non siano state acquistate le relative opzioni con pagamento di premio aggiuntivo; • causati da gelo, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di premio aggiuntivo; • subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, a meno che non sia stata acquistata la relativa opzione con pagamento di premio aggiuntivo; • conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); • causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, scoppio, esplosione; • derivanti da esplosione, Implosione o scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato o la cui detenzione non è consentita per legge; • conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio; • limitatamente al "contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione; • derivanti da perdita, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da, o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.
--	---

	Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi sua approvazione, questa polizza copre il danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente polizza causati da qualsiasi conseguente incendio o esplosione che derivi direttamente da un incidente informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un Attacco Informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi attacco informatico (Cyber) . Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subissero un danno Materiale assicurato dalla presente polizza, questa polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso supporto digitale di memorizzazione più i costi di copia dei dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del supporto digitale di memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente polizza esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali dati, per l'Assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti. Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella polizza o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su danni cyber, dati o supporti digitali di memorizzazione, sostituisce quella formulazione.
Incendio e danni alla proprietà Eventi coperti	Relativamente a • danni da scoppio, esplosione ed Implosione anche esterni: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo scoppio; • danni da caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate: sono esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi; • danni da urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche: sono esclusi quelli provocati da veicoli o natanti di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio; • danni da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi: sono assicurati purché gli impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Incendio e danni alla proprietà Fenomeno elettrico	Relativamente alla garanzia "Fenomeno elettrico", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi i danni • alle apparecchiature elettroniche; • alle merci; • a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; • causati da usura, corrosione, logorio; • riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato; • agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; • agli impianti di irrigazione, a meno che non si tratti della centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del fabbricato; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione dell'assicurazione.
Incendio e danni alla proprietà Danni da acqua	Relativamente alla garanzia "Danni da acqua", per tutte le opzioni previste, sono inoltre esclusi: • i danni alle Cose contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo, fatta eccezione per i danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione incendi; le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.
Incendio e danni alla proprietà Eventi sociopolitici	Relativamente alla garanzia "Eventi sociopolitici" sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • da imbrattamento e deturpamento; • conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione. Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio.

Incendio e danni alla proprietà Eventi atmosferici	Relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici” sono inoltre esclusi i danni: • provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; • derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; • a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione; • a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture; • a gazebo, dehors, bersò; • ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne; • a cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere; • a lastre di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto della grandine; • provocati dall'acqua a merci e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo. La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di cose assicurate e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo.
Incendio e danni alla proprietà Allagamento	Relativamente alla garanzia “Allagamento” sono inoltre esclusi i danni: • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose assicurate o non, poste nelle vicinanze; • causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina; • avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine; • causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione; • causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; • di franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Incendio e danni alla proprietà Ricorso terzi	Relativamente alla garanzia “Ricorso terzi” sono inoltre esclusi i danni: • a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate; • di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono considerati terzi: • il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; • quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.
Incendio e danni alla proprietà Spese di demolizione e sgombero	Relativamente alla garanzia “Spese di demolizione e sgombero” sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
Incendio e danni alla proprietà Elettronica	Relativamente alla garanzia “Elettronica” sono inoltre esclusi i danni: • causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato; • alle merci; • da eventi previsti dalle sezioni “Incendio e danni alla proprietà” e “Furto”; • derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; • verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; • dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; • dovuti a mancata o inadeguata manutenzione; • a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; • di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

Incendio e danni alla proprietà Gelo	Relativamente alla garanzia “Gelo” sono inoltre esclusi i danni: • derivanti dagli impianti idrici interrati o installati all'esterno del fabbricato; • derivanti da rottura degli impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.
Incendio e danni alla proprietà Sovraccarico di neve	Relativamente alla garanzia “Sovraccarico di neve” sono inoltre esclusi i danni: • causati da gelo; • a lucernari, vetrate, pensiline, gazebo, tettoie e serramenti in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale; • da scivolamento della copertura del fabbricato non conseguente a crollo del tetto
Incendio e danni alla proprietà Atti di terrorismo	Relativamente alla garanzia “Atti di terrorismo” sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese: • direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica; • di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo; • causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali; • da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; • indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Incendio e danni alla proprietà Terremoto	Relativamente alla garanzia “Terremoto” sono inoltre esclusi i danni: • causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; • causati da eruzione vulcanica, da inondazione o alluvione, da maremoto; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate; • da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Incendio e danni alla proprietà Inondazione e alluvione	Relativamente alla garanzia “Inondazione e alluvione” sono inoltre esclusi i danni: • causati da allagamento, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda; • causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assicurate; • derivanti da terremoto; • derivanti da atti di terrorismo; • da franamento, cedimento o smottamento del terreno; • alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento; • indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Incendio e danni alla proprietà Spese di restauro	La garanzia non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di fabbricato interessata dal sinistro sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo.
Rottura lastre	Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono escluse le rotture: • verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito; Sono inoltre esclusi: • i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature; • i danni a lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento; • i danni da furto o tentato furto.

Rottura Lastre Eventi sociopolitici	Relativamente alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da Atti di terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio.
Rottura lastre Eventi atmosferici	Relativamente alla garanzia “Eventi atmosferici” sono inoltre esclusi i danni: • derivanti da atti di terrorismo e atti di sabotaggio; • verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto; • verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; • conseguenti o verificatisi in occasione di furto o rapina, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • a gazebo, dehors, bersò. La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di cose assicurate e non, con evidenza di danni riconducibili all’evento atmosferico medesimo.
Furto	Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni: • verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in relazione con tali eventi; • causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il furto non è avvenuto; • riscontrati in occasione di inventario. Inoltre, relativamente a: • Furto commesso dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro: è assicurato a condizione che l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. • Furto, rapina e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: sono assicurati fino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il contenuto; • Furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita: sono assicurati fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto; • Furto e rapina di merci e/o attrezzature, pertinenti la struttura ricettiva assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o da prestatori di lavoro: - è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21 - è prestata sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il contenuto. • Danni materiali e diretti causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto o rapina alle cose assicurate: sono esclusi denaro e valori.
Responsabilità Civile Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato	Oltre a quanto riportato sul DIP Danni, sono esclusi i danni: • prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, a meno che non siano conseguenti a rottura accidentale o occlusione di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato; • derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe; • alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile; • da Furto; • derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari nei fabbricati indicati in Polizza • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

	• da detenzione o impiego di esplosivi; • derivanti da amianto o Chrysotile. Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.		
Tutela legale	L'assicurazione è esclusa per: • i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; • le controversie relative a fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; • le controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; • la materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; • le controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza; • le operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; • le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; • le controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato.		
Garanzia “Incendio e danni alla proprietà”	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la “Forma con franchigia”, l'assicurazione “Incendio e danni alla proprietà”, per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Fenomeno elettrico	Franchigia 250,00 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Danni da acqua	Franchigia 250,00 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Eventi sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Eventi atmosferici	Scoperto 10% con il minimo di 500,00 euro	Limite di indennizzo: v. Polizza Per strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato: 2.500,00 Euro Per lastre di fibrocemento o materia plastica: 2.500,00 Euro
	Allagamento	2.000,00 Euro	Limite di indennizzo: 10.000,00 Euro
	Spese conseguenziali	-	Spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro: 15% dell'indennizzo; Spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del contenuto: 10% dell'indennizzo; Spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “Cose particolari” distrutte o danneggiate: somma assicurata per il contenuto; Spese fisse ed insopprimibili (canoni, stipendi e mutui) : 15% dell'indennizzo.
	Merci e attrezzature presso terzi	-	5% della somma assicurata per il contenuto
	Indennità aggiuntiva	-	5% dell'indennizzo fabbricato, Rischio locativo e contenuto con il massimo di 10.000,00 Euro.
	Ricorso terzi (Massimale per ubicazione)	-	Massimale: v. Polizza Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività: 10% del Massimale.

	Spese demolizione e sgombero	-	V. Polizza
	Elettronica	Franchigia 250,00 Euro	Somma assicurata: v. Polizza Per sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati: 10% della somma assicurata Ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati: 2.500,00 Euro
	Rigurgito fognature	Franchigia 250,00 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Spese di ricerca riparazione e ripristino	Franchigia 250,00 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Gelo	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	5.000,00 Euro per anno 2.500,00 Euro per sinistro
	Sovraccarico di neve	Scoperto 10 % con il minimo di 500,00 Euro e il massimo di 5.000,00 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Grandine su fragili	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 Euro	5.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo
	Atti di terrorismo	Scoperto 10% con il minimo di 500,00 Euro	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Terremoto	Franchigia: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Inondazione e Alluvione	Scoperto: v. Polizza	Limite di indennizzo: v. Polizza
	Spese di restauro		Limite di indennizzo: v. Polizza
Garanzia "Rottura lastre"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Rottura lastre", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Per tutte le garanzie	V. polizza	Limite di indennizzo totale: v. polizza Limite di indennizzo per singola lastra: v. Polizza
	Eventi atmosferici	-	Per lastre di fibrocemento o materia plastica: max 2.500,00 Euro
Garanzia "Furto"	Ove non diversamente concordato, e qualora non sia stata scelta la "Forma con franchigia", l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Indennità aggiuntiva	-	10% dell'indennizzo liquidato

Garanzia “Responsabilità civile”	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: <table><tr><th>Garanzia</th><th>Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th><th>Limiti di indennizzo</th></tr><tr><td>Danni a cose derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne</td><td>Franchigia 500,00 Euro</td><td>Massimale Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato (V. Polizza)</td></tr><tr><td>Danni da interruzione di attività</td><td>Franchigia 1.500,00 Euro</td><td>150.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo</td></tr></table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo	Danni a cose derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Franchigia 500,00 Euro	Massimale Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato (V. Polizza)	Danni da interruzione di attività	Franchigia 1.500,00 Euro	150.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo								
Danni a cose derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Franchigia 500,00 Euro	Massimale Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato (V. Polizza)								
Danni da interruzione di attività	Franchigia 1.500,00 Euro	150.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo								
Garanzia “Tutela legale”	Non sono assicurate: - controversie o procedimenti il cui valore economico è inferiore a 200,00,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie; - controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei; - materia fiscale e amministrativa con eccezione per i procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie e per l'opposizione a sanzioni amministrative; - controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in polizza; - operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili; - controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda; - controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, sia essa subordinata, parasubordinata, libero professionale o imprenditoriale svolta dall'Assicurato; - controversie o procedimenti per fatti dolosi dell'Assicurato a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciati con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato; - controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi: - se non esiste una apposita polizza di Responsabilità Civile, - nel caso di dolo dell'Assicurato, - se il sinistro rientra nei casi di scoperto e/o franchigia della polizza di Responsabilità civile, se tale polizza non è in regola con il pagamento dei premi.									



Che obblighi ho?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia sinistro Il Contraente o l'Assicurato deve inoltrare la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo. L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice civile – “Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio”). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo. Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti. La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo. Assistenza da parte di altre imprese Non sono previste garanzie che prevedano assistenza diretta in convenzione. Gestione da parte di altre imprese La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia “Tutela Legale” si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B). Prescrizione Ai sensi dell'Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.
---------------------------------------	--

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo, per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura lastre" e "Furto", o per comunicare l'eventuale non operatività della polizza per la garanzia "Responsabilità civile". Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie "Incendio e danni alla proprietà", "Rottura lastre" e "Furto", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per la garanzia "Responsabilità civile".



Quando e come devo pagare?

Premio	Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
Rimborso	In caso di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	L'assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il Contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione cessa nei confronti della nuova ubicazione e tornerà a operare esclusivamente per le ubicazioni indicate in Polizza.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto a persone fisiche o giuridiche che presentano il bisogno di protezione dei beni e/o del patrimonio e che in qualità di proprietari di un fabbricato, e/o delle attrezzature di un'attività ricettiva esercitata da terzi intendano assicurarsi dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,82%, calcolato sul premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'Intermediario Assicurativo interessato.
All'IVASS	All'IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma Fax 06.42133206, Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it. Zurich Insurance plc è una Società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000,00 Euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

Glossario

4 di 53

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

10 di 53

Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie



Dove vale la copertura?

11 di 53



Che obblighi ho?

11 di 53



Quando e come devo pagare?

12 di 53



Quando comincia e quando finisce la copertura?

13 di 53



Come posso disdire il contratto ?

14 di 53



Altre informazioni

14 di 53

Sezione 2 - Incendio e Danni alla proprietà



Che cosa è assicurato e come?

16 di 53



Che cosa non è assicurato?

26 di 53



Cosa fare in caso di Sinistro?

26 di 53



Come è gestito il Sinistro?

27 di 53

Sezione 3 - Rottura Lastre



Che cosa è assicurato e come?

31 di 53



Che cosa non è assicurato?

32 di 53



Cosa fare in caso di Sinistro?

32 di 53



Come è gestito il Sinistro?

33 di 53

Sezione 4 - Furto



Che cosa è assicurato e come?

36 di 53



Che cosa non è assicurato?

38 di 53



Cosa fare in caso di Sinistro?

38 di 53



Come è gestito il Sinistro?

39 di 53

Sezione 5 - Responsabilità civile



Che cosa è assicurato e come?

42 di 53



Che cosa non è assicurato?

43 di 53



Cosa fare in caso di Sinistro?

44 di 53



Come è gestito il Sinistro?

45 di 53

Sezione 6 - Tutela Legale



Che cosa è assicurato e come?

46 di 53



Che cosa non è assicurato?

47 di 53



Quando comincia e quando finisce la copertura?

48 di 53



Cosa fare in caso di Sinistro?

49 di 53



Come è gestito il Sinistro?

49 di 53

Allegato 1: Modelli di denuncia Sinistro

51 di 53

Legenda



Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza



Che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al *Contraente*/Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.

Glossario

Addizioni: opere e migliorie eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario e che siano dotate di autonoma individualità (ad esempio una statua).

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.

Annualità assicurativa: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

Assicurazione: contratto di *Assicurazione*, come definito dall'Art. 1882 del Codice Civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; computer ed apparecchiature relative, macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, registratori di cassa, bilance, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, impianti videocitofonici e *Impianti di allarme*. Non rientrano in questa definizione i telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets.

Attacco Informatico (Cyber): indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Cassaforte: mezzo di custodia che presenti le seguenti caratteristiche di base:

- a mobile
 - a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
 - b) movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo.
 - Nelle *Cassaforti* a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali e/o da serratura elettronica;
- c) peso minimo: 200 kg.;
- a muro
 - mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di alette di ancoraggio, incastonato con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.

Cassette di sicurezza (blocco di): mezzi di custodia, inseriti in grandi *Cassaforti* o armadi corazzati o in camere blindate, costituiti da una serie di cassette aventi le caratteristiche della *Cassaforte* a mobile e munite di doppia chiave di sicurezza detenute l'una dal *Cliente* e l'altra dal titolare della *Struttura ricettiva*.

Cliente: persona che dispone dell'alloggio nella *Struttura ricettiva* dal momento della sua registrazione a norma di legge (check-in) sino al momento del definitivo rilascio della camera (checkout), compresi i minori per i quali non sia prescritta la registrazione sempreché siano accompagnati da persone maggiorenne.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto: *Merci* e scorte inerenti l'attività, arredamento ed attrezzatura completa della *Struttura ricettiva*, mobili, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi con esclusione, per le Cose di proprietà di terzi, di quanto di pertinenza dei servizi accessori le cui licenze siano intestate ad altra persona e la gestione sia affidata a terzi;

- denaro, titoli di credito e carte *Valori* sino alla concorrenza fino a 2.500,00 Euro;
- vestiario di proprietà del personale dipendente;
- *Effetti personali* dell'Assicurato e dei suoi *Prestatori di lavoro*;
- arredamento dell'abitazione del titolare della *Struttura ricettiva* e/o dei suoi *Familiari*, nonché gli *Effetti personali* di loro proprietà, nel caso in cui l'abitazione sia sita nella stessa *Ubicazione* dell'attività assicurata in *Polizza*;
- quadri, oggetti d'arte, affreschi e statue fino ad un valore massimo di 2.500,00 Euro per singolo oggetto;
- decorazioni, tappezzerie, moquettes, tendoni, ed insegne anche all'esterno;
- *Addizioni* e migliorie, purché fissi, anche esterni (opere murarie escluse) fatti eseguire dall'Assicurato al *Fabbricato*.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di *Assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché Supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Costruzione Tradizionale: edificio a carattere permanente, costruito in calcestruzzo armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali *Incombustibili*, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetro cemento, avente manto di copertura del *Tetto* realizzato mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

E' ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente ai *Solai*, alle strutture portanti del *Tetto*, ai rivestimenti e alle coibentazioni. Nelle porzioni di *Fabbricato* la cui superficie calpestabile non sia superiore al 20% della totale, sono ammessi materiali diversi anche nelle strutture portanti verticali, nelle tamponature e nelle tramezze.

E' inoltre ammessa la presenza di strutture a *Chiosco*.

Costruzione in Bioedilizia – edificio “a chalet” (tipo Blockhaus) o “a pareti portanti stratificate” (tipo MHM o XLAM): edificio a carattere permanente costituito da un basamento gettato in opera con le medesime tecniche di *Costruzione Tradizionale*, sui quali è stabilmente ancorata un'opera edile interamente fuori terra, realizzata con le seguenti caratteristiche:

- Edificio a Chalet (tipo Blockhaus):
 - Elementi strutturali in legno massiccio, lamellare o altri elementi giuntati, collegati tra loro tramite opportuna carpenteria metallica e giuntati tramite nodi di carpenteria tradizionale (tipo Chalet o Blockhaus) costituenti le pareti strutturali dell'opera.
 - Gli elementi lineari devono avere dimensioni minime pari a 60 x 100 mm.
- Edificio “a pareti portanti stratificate” (tipo “Inchiodato” o “XLAM”):
 - Assemblaggio di pareti portanti prefabbricate in legno massiccio, di spessore non inferiore a 60 mm, composte da strati incrociati di tavole inchiodate o incollate.
 - I *Solai* e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o tramite l'impiego di pannelli in legno massiccio.

In entrambi i casi è previsto l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia tradizionale (quali ad es. fibrogessi o cartongessi) e nelle pareti sono previsti opportuni vani tecnici che prevedono altresì punti di ispezione al fine di garantire l'adeguata manutenzione all'opera come da piano di uso e manutenzione.

I *Solai* e le strutture portanti del *Tetto* sono realizzati con travi portanti e/o impiego di pannelli in legno massiccio o lamellare.

La copertura del manto del *Tetto* è realizzata mediante impiego di materiali *Incombustibili*.

Sono ammesse porzioni di *Fabbricato* realizzate in “*Costruzione Tradizionale*”.

E' inoltre ammessa la presenza di strutture a *Chiosco*.

Costruzione a “Chiosco: edificio indipendente, elevato a un solo piano fuori terra e di superficie coperta non superiore a 100 mq, solidamente fissato al suolo, costruito e coperto in metallo, *Vetro antisfondamento*, elementi prefabbricati realizzati con materiali *Incombustibili*. È ammesso l'impiego di materiali diversi da quelli sopra menzionati limitatamente alle coibentazioni. Sono altresì ammesse coperture in legno lamellare.

Danno liquidabile: il danno stimato in base alle condizioni di *Polizza* senza tener conto di eventuali Scoperti, *Franchigie* e *Limiti di indennizzo*.

Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della Cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento assicurato.

Dependence: locali minori a completamento del *Fabbricato* della *Struttura ricettiva* assicurata, posti in corpi separati al di fuori dell'area di pertinenza della stessa purché nell'ambito della provincia ove ha sede l'attività assicurata. Ai fini dell'operatività delle Sezioni Danni ai beni e/o Eventi catastrofali e/o *Furto*, deve avere le caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzione del *Fabbricato*, richiesti dalle Sezioni.

Diaria: importo giornaliero prestabilito.

Dipendenze: locali quali cantine, soffitte, box e depositi non comunicanti con la Struttura recettiva ma ubicati nell'area di pertinenza del *Fabbricato*, per i quali non è necessaria una specifica identificazione in *Polizza*.

Le cantine, soffitte, box e depositi direttamente comunicanti con la Struttura recettiva assicurata sono considerati Struttura recettiva a tutti gli effetti.

Effetti personali: oggetti, *Valori*, indumenti e relativi accessori, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Non sono considerati *Effetti personali*: biciclette, veicoli e *Unità per la navigazione* di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.

Esplosivi: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

Fabbricato: l'edificio o la porzione di edificio identificato in *Polizza* destinato allo svolgimento dell'attività dichiarata in *Polizza*, comprese opere di fondazione o interrate e le parti che costituiscono una proprietà comune, comprese:

- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, situati all'interno dell'edificio stesso e/o nelle aree recintate esterne di sua pertinenza, compresi *Serramenti*, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti di condizionamento, ascensori e montacarichi, *Tettoie*, aree giochi per bambini, recinzioni, cancellate, cancelli, insegne, ed anche gli impianti di prevenzione, *Impianti di allarme* e *Impianti di videosorveglianza*. Sono compresi anche gli *Impianti fotovoltaici* e *Impianti solari termici* di valore complessivo massimo pari a 50.000,00 Euro.
- i pavimenti flottanti anche sopraelevati, gli armadi a muro, le pannellature in cartongesso o altri materiali comunemente utilizzati in edilizia;
- le *Dipendenze*;
- le *Lastre* stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico;
- abitazione dell'albergatore, a condizione che sia sita nella stessa *Ubicazione* dell'attività assicurata in *Polizza*.

Non si considerano *Fabbricato*:

- l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni dell'edificio o comunque indispensabili alla realizzazione dello stesso;
- gli impianti eolici;
- tutto quanto previsto alla voce "*Contenuto*".

Se previsto in *Polizza* è inoltre compresa la *Dependence*.

Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, nonché le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (L. 20 maggio 2016 n. 76).

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo* o il *Risarcimento*. Nelle Sezioni "*Incendio* e danni ai beni" e "*Furto*" la *Franchigia* si sottrae dal Danno stimato.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C);

Impianto d'allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'impianto.

Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all'esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi anti*Furto* dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, *Tubazioni*, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato*, o del suo *Contenuto*, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le *Tubazioni* di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno degli impianti solari termici.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

I.N.A.I.L.: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato* in caso di *Sinistro*.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "Esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Inondazione/Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini;

l'*Inondazione* si caratterizza come esteso *Allagamento* provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;

per Alluvione si intende una fattispecie più specifica di *Inondazione* provocata da piogge eccezionali.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di *Assicurazione* o riassicurazione o da un dipendente della stessa, e diversa da un *Intermediario assicurativo* a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni - esistenti all'interno della *Struttura ricettiva* identificato in *Polizza* o delle parti di *Fabbricato* di uso comune, anche se rivolte verso l'esterno, fissate nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, comprese quelle impiegate nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al *Fabbricato*).

Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Limite di Risarcimento annuo: la somma massima dovuta dalla *Compagnia*, in caso di *Sinistro*, al danneggiato o all'*Assicurato* ai sensi dell'articolo 1917 Codice Civile. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'*Assicurato*.

Lucernario: apertura nel *Tetto* di un edificio dotata di un apposito *Serramento* con vetrata per dare luce a scale, soffitte, mansarde o altri vani sottostanti.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla *Compagnia* per ogni *Sinistro*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Massimale* è prestato per un *Periodo di Assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso *Periodo di Assicurazione*. Quando è specificato in *Polizza* un *Massimale* per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.

Merci: prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita (**esclusi i veicoli propri iscritti al P.R.A.** salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle *Merci* sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonora: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Partite: l'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: *Fabbricato, Contenuto*.

Periodo di Assicurazione: il periodo di validità dell'*Assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'*Assicurazione* e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'*Assicurato*, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* quale corrispettivo per l'*Assicurazione*.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'*Assicurato* si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in *Polizza* incluse:

- quelle distaccate temporaneamente presso altre Strutture ricettive, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in *Polizza*;
- quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada ai sensi di Legge sui soggetti diversi dall'*Assicurato*;
- corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti e apprendisti;
- *Familiari* coadiuvanti
- contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- a tempo parziale/part time di durata superiore a 3 mesi;
- i lavoratori a chiamata/intermittenti, lavoratori a tempo determinato con contratto di durata inferiore a 3 mesi;
- i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher"), nonché eventuali altri soggetti non in rapporto di dipendenza con l'*Assicurato*.

Non rientrano comunque nella definizione *Prestatori di lavoro*:

- gli appaltatori/subappaltatori e i loro *Prestatori di lavoro*;
- i liberi professionisti di cui si avvale l'*Assicurato*;
- i dipendenti di agenzie di somministrazione lavoro

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio assoluto (Assicurazione a): forma di *Assicurazione* in base alla quale l'*Indennizzo* avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione Parziale".

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: (prevista dall'art.1907 del codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'*Indennizzo* che spetta all'*Assicurato* non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per i danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

Ristrutturazione: l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessando la struttura portante del *Fabbricato* e/o complessivamente tutti gli *Impianti idrici*, di riscaldamento e igienici.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti le Cose assicurate, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto l'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno stimato e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio/Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del Gelo e del Colpo d'ariete non sono considerati Scoppio o Implosione.

Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la partizione orizzontale tra due piani di un edificio, escluse pavimentazioni e soffittature.

Struttura ricettiva: impresa turistica – come definito ai sensi della Legge 17 maggio 1983 n. 217 - che svolge attività di gestione di strutture ricettive di qualsiasi categoria aperte al pubblico, a gestione unitaria, che fornisca alloggio in camere ubicate in uno o più stabili - o in unità abitative dislocate su aree recintate - ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori quali: bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie, negozi, autorimesse, parcheggi, cure termali, attività sportive, ricreative e culturali. Si intendono parificati ad Alberghi anche le attività di Bed and Breakfast, Alberghi/Hotel, Residence, Affittacamere, Agriturismi, Ostelli.

Terremoto: sismovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.

Ubicazione: luogo identificato in *Polizza* in cui si trovano i beni assicurati.

Unità per la navigazione: qualsiasi costruzione destinata alla navigazione di qualsiasi tipo e scopo.

Valore a nuovo:

- per il *Fabbricato*: il costo di ricostruzione a nuovo di un *Fabbricato* con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area sulla quale è costruito il *Fabbricato*);
- per il *Contenuto*: il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le *Merci*).

Valore allo stato d'uso: è il valore reale del bene, scorporato della quota del degrado dipendente dall'utilizzo nel tempo, sia per il *Fabbricato* che per il *Contenuto*.

Valore totale (Assicurazione a): forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della *Regola proporzionale* a carico dell'Assicurato.

Valori: denaro, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico valido per la Tutela Legale

Arbitrato: E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Contravvenzione: E' una tipologia di reato punita con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno da responsabilità extracontrattuale: E' il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a Cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito alla propria abitazione, ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: E' una tipologia di *Reato* più grave della *Contravvenzione*, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: E' il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al *diritto civile*, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Fase stragiudiziale: E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'*Arbitrato*, la conciliazione paritetica.

Reato: Violazione della legge penale. I reati si distinguono in *Contravvenzioni* e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

Spese di giustizia: Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.

Spese di soccombenza: Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce *Diritto civile*).

DAS: L'impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona - Via Enrico Fermi, 9/b – Telefono 045/8378901 – Fax 045/8351023, alla quale la *Compagnia* ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164,

Spese peritali: Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie



Dove vale la copertura?

1.1 Validità territoriale

L'Assicurazione è valida:

- nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per le sezioni **Incendio e danni alla proprietà, Rottura Lastre e Furto**;
- in tutto il mondo, escluso Stati Uniti d'America e Canada, per la sezione **Responsabilità civile**.

Relativamente alla garanzie **Tutela Legale** la validità territoriale è descritta nella sezione dedicata.



Che obblighi ho?

1.2 Dichiarazioni del Contraente

Il **Contraente** e l'**Assicurato** devono indicare alla **Compagnia** tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del **Rischio**. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il **Contraente** o l'**Assicurato** conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'**Indennizzo**. In questo caso, la **Compagnia** ha diritto a chiedere l'annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al **Contraente** entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il **Sinistro** si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la **Compagnia** non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la **Compagnia** ha diritto a trattenere il **Premio** convenuto per il primo anno e ai **Premi** relativi al **Periodo di Assicurazione** in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla **Compagnia** di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di **Sinistro**, di pagare un **Indennizzo** ridotto. Nello specifico, la **Compagnia** può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un **Sinistro** la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il **Premio** convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal **Contraente** e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

1.3 In caso di Aggravamento del Rischio

L'**Assicurato** deve avvisare immediatamente la **Compagnia** se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del **Rischio**), come ad esempio una variazione dell'attività esercitata o il trasferimento in altra **Ubicazione** nel corso del contratto.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La **Compagnia**, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di **Assicurazione**.

La mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**.

1.4 Buona fede

Se le **inesattezze e omissioni** descritte ai punti precedente (1.2 e 1.3) **non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave**, l'Assicurato mantiene per intero il diritto all'Indennizzo ma la Compagnia ha il diritto di percepire l'incremento di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.5 In caso di diminuzione del Rischio

Si ha diminuzione del Rischio quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un Sinistro diminuisce.

Anche in questo caso è necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Compagnia, che procederà alla riduzione del Premio a decorrere dalla scadenza del Premio o dalla rata di Premio successiva alla comunicazione.

La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile.

1.6 Assicurazione per conto altrui

Se l'Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla Polizza spettano al Contraente, con l'eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall'Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del Rischio.

1.7 Altre assicurazioni

Il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo dell'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso Rischio, così come previsto dall'art.1910 del Codice civile – "Assicurazione presso diversi Assicuratori".

In caso di Sinistro, la denuncia deve essere inviata a tutte le compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Se il Contraente è una persona fisica e l'Assicurato è un soggetto diverso dal Contraente, l'obbligo è esteso anche all'Assicurato.

Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli Assicuratori l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.

Quando e come devo pagare?



1.8 Pagamento del Premio

Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario assicurativo che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.

Il Premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione, la prima rata di Premio si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall'Intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il Premio deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto stabilita, **anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate**.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

1.9 Indicizzazione

La Compagnia procede in occasione di ogni scadenza annuale, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- *Premi*
- somme assicurate
- *Massimali*
- limiti di garanzia, quali *Franchigie*, *Limiti di indennizzo* o *Limiti di risarcimento*, se espressi in Euro.

Il calcolo è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non si applica alle garanzie Tutela legale.

1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

1.11 Decorrenza della garanzia

L'*Assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in *Polizza* se il *Premio* o la prima rata di *Premio* sono stati pagati;
- del pagamento del *Premio* se questo avviene successivamente alla data indicata in *Polizza*.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile - "Mancato pagamento del *Premio*".

1.12 Durata del contratto

L'*Assicurazione* può avere le seguenti durate, a scelta del *Contraente*:

- annuale:** il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **il contratto si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- annuale più frazione:** il contratto ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, **la Polizza si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- poliennale:** il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza **la Polizza si rinnova tacitamente** per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il *Contraente* ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo 'Come posso disdire il contratto?'.

1.12.1 Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 1.9 "Indicizzazione", è facoltà della *Compagnia*, anche per il tramite dell'*Intermediario assicurativo*, comunicare al *Contraente* mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* (quali, a titolo meramente esemplificativo: *Massimali*, limiti, *Scoperti*, *Franchigie*) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del *Premio* entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del *Contraente* di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il *Contraente* avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il *Contraente* di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 1.8 "Pagamento del *Premio*", dall'art. 1.11 "Decorrenza della garanzia" e dall'art. 1.12 "Durata del contratto".



Come posso disdire il contratto?

1.13 Disdetta del contratto

Il *Contraente* o la *Compagnia* possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.**

Il *Contraente* che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio *Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione' il *Contraente* può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il *Contraente*:

- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del *Premio*, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la *Compagnia* gli ha riconosciuto una riduzione del *Premio*.

Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, **la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.**

In mancanza di disdetta, da parte del *Contraente* o della *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, **il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in *Polizza*.**

1.14 Recesso in caso di Sinistro

Il *Contraente* e/o la *Compagnia* possono recedere dal contratto dopo ogni *Sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*Indennizzo*, con un preavviso di 30 giorni.

Il diritto di *Recesso* può essere esercitato per l'intera *Polizza*.

Il *Contraente* che vuole esercitare il diritto di *Recesso* deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla *Compagnia* o al proprio *Intermediario assicurativo*.

La *Compagnia* **provvederà entro 15 giorni** a rimborsare la parte di *Premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del *Recesso* al netto delle imposte.

In presenza di una clausola di vincolo, il *Contraente* non potrà esercitare il diritto di *Recesso* in corso di contratto.



Altre Informazioni

1.15 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto **devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto** su apposito documento della *Compagnia*.

1.16 Legge applicabile e foro competente

L'*Assicurazione* è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnato il contratto.

1.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse *Assicurato*.

1.18 Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del *Contraente* o dell'*Assicurato* e/o dei loro *Familiari* conviventi;
- delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge.

1.19 Accesso all'area clienti riservata

A seguito della conclusione del contratto, il *Contraente* potrà richiedere le credenziali per accedere all'area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del *Contraente*, per garantire una consultazione sicura. Per ottenerle, è possibile collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il *Contraente* avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area riservata.

Sezione 2

Incendio e Danni alla proprietà



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Oggetto dell'Assicurazione

E' assicurato l'*Indennizzo* dei *Danni materiali e diretti* arrecati al *Fabbricato* e/o al *Contenuto* che siano conseguenza degli eventi assicurati per ciascuna *Ubicazione* identificata in *Polizza*.

Tutte le garanzie sono operanti con l'applicazione delle *Franchigie* e Scoperti ed entro le somme assicurate, i limiti di *Indennizzo* e i Massimali previsti in *Polizza*.

L'*Assicurazione* è prestata per il *Valore a nuovo*, salvo ove diversamente indicato. Con i termini *Fabbricato* e *Contenuto* si intende quanto definito nel Glossario.

2.2 Caratteristiche costruttive del Fabbricato

Le garanzie sono operanti a condizione che il *Fabbricato* rispetti le caratteristiche costruttive indicate in *Polizza* e la cui descrizione è riportata nel Glossario alle voci "Costruzione".

2.3 Garanzia base

La *Compagnia* indennizza i danni dovuti a:

- *Incendio*;
- Azione meccanica del fulmine;
- *Scoppio, Esplosione ed Implosione* anche esterni (**esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi**); se l'evento è determinato da **usura, corrosione o difetti di materiale, sono esclusi dalla presente garanzia i danni alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo Scoppio**;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- *Onda sonora*;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali o di natanti in transito, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- caduta di alberi o di parti di essi, **per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, limitatamente ai danni al Fabbricato**;
- fumo, gas e vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di *Apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da guasto accidentale degli impianti stessi, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, oppure sviluppatasi da eventi garantiti dalla presente Sezione "Incendio e Danni alla proprietà";
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**;
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati.

2.4 Altre garanzie sempre operanti

2.4.1 Fenomeno elettrico

La *Compagnia* indennizza i danni da *Fenomeno elettrico* a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici rientranti alle voci *Fabbricato* e *Contenuto*.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è Assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- alle *Apparecchiature elettroniche*;
- alle *Merci*;
- a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;
- causati da usura, corrosione, logorio;
- riconducibili a mancata o inadeguata manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- agli impianti di irrigazione. L'esclusione non si applica alla centralina di comando dell'impianto, a condizione che sia installata all'interno dei locali del *Fabbricato*;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*.

Questa garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa* e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.

2.4.2 Danni da acqua

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* causati alle *Cose* assicurate a seguito di:

- fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, guasto accidentale e/o *Occlusione* degli *Impianti idrici*;
- rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi:

- i danni alle *Cose* contenute nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo; tale limitazione non si applica in caso di danni derivanti dalla rottura dell'impianto di estinzione Incendi;
- le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

La garanzia è prestata:

- relativamente ai danni provocati dall'acqua: entro il *Limite di indennizzo* indicato in *Polizza*, da applicarsi a ogni singola *Partita*, senza compensazione tra le stesse;
- relativamente ai danni provocati da altre sostanze a seguito di rottura e/o guasto accidentale degli impianti automatici di estinzione: con il *Limite di indennizzo* pari ad 25.000,00 Euro per *Sinistro e Annualità assicurativa*.

La garanzia è prestata con applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

2.4.3 Eventi sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati alle *Cose* assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio*.

Sono inoltre compresi i *Danni materiali e diretti* causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in conseguenza di tali eventi.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da *Atti di terrorismo* e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle *Cose* assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- da imbrattamento e deturpamento;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto o Rapina*, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

La garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo* percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi a ogni singola *Partita*, senza compensazione tra le stesse e con l'applicazione dello *Scoperto* indicata in *Polizza*.

2.4.4 Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati al *Fabbricato* assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e *Cose* da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni al *Contenuto*, la *Compagnia* indennizza anche i danni diretti causati al *Contenuto* assicurato, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel *Fabbricato* direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza del fenomeno atmosferico.

La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di *Cose* assicurate e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo.

Fermo quanto disposto al Capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o *Lucernari* lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- derivanti da accumulo esterno di acqua, rottura, *Rigurgito* o traboccamento dei sistemi di scarico;
- a tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*, fatta eccezione per le relative strutture di sostegno e regolazione;
- a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture;
- a gazebo, dehors, bersò;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- a *Cose* mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere per effetto della grandine;
- provocati dall'acqua a *Merci* e attrezzature poste in locali interrati e seminterrati collocate ad altezza inferiore a cm. 10 dal suolo.

Sono inoltre compresi i danni subiti dalle strutture di sostegno o regolazione di tende da sole, tendoni, zanzariere, veneziane installati all'esterno del *Fabbricato*, fino alla concorrenza del *Limite di indennizzo* per *Sinistro* e *Annualità assicurativa* di 1.500,00 Euro.

La garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo* percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi singolarmente e senza compensazione tra le *Partite* assicurate, con applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza*.

Per le *Lastre* di fibrocemento o materia plastica, la garanzia opera fino alla concorrenza del *Limite di indennizzo* per *Sinistro* e per *Annualità assicurativa* di 2.500,00 Euro.

2.4.5 Garanzia allagamento

La *Compagnia*, a parziale deroga di quanto indicato in *Polizza* al capitolo "Che cosa non è assicurato", indennizza i *Danni materiali* direttamente causati alle *Cose* assicurate da *Allagamento* verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di:

1. formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
2. fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da *Impianti idrici*, igienici e tecnici.

La *Compagnia* non indennizza i danni:

- a. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di *Cose* assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- b. causati da mareggiate, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c. avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dal vento o dalla grandine;
- d. causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- e. causati da *Gelo*, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- f. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g. alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di una *Franchigia* di 2.000,00 Euro;
- in nessun caso la *Compagnia* pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel *Periodo di Assicurazione* pattuito per la garanzia medesima, importo superiore a 10.000,00 Euro.

2.4.6 Spese conseguenziali

La *Compagnia*, a seguito di *Sinistro* imputabile ad un evento previsto dalla presente sezione ed indennizzabile a termini di *Polizza*, rimborsa, purché effettivamente sostenute e documentate:

- a) le spese rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro* **sino alla concorrenza di un importo pari al 15% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza;**
- b) le spese occorrenti per il trasferimento in deposito presso terzi ed il ricollocamento del *Contenuto* resesi necessarie, **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% dell'Indennizzo pagabile a termini di Polizza;**
- c) le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento delle “*Cose particolari*” distrutte o danneggiate, compreso il costo del materiale, **sino a concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto;**
- d) le spese fisse ed insopprimibili costituite da canoni, stipendi e mutui che l'Assicurato è costretto a continuare a sostenere nonostante la inattività dell'Albergo a seguito di *Sinistro*. Nel caso di parziale inattività le spese saranno rimborsate proporzionalmente. **Il rimborso per questa garanzia non potrà superare il 15% dell'Indennizzo liquidato a termini di Polizza per il Fabbricato e/o il Contenuto;**
- e) le spese conseguenti a guasti arrecati alle Cose assicurate per impedire o limitare i danni;
- f) in caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, le garanzie prestate rimangono in vigore per il *Contenuto*, se assicurato, che venga rimosso o trasferito temporaneamente in altra *Ubicazione*, purché quest'ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quella assicurata. La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell'evento dannoso. Il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 24 ore dall'inizio della rimozione; in mancanza, la garanzia per la nuova *Ubicazione* decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.

2.4.7 Merci e attrezzature presso terzi

La *Compagnia* indennizza i danni alle *Merci* e alle attrezzature assicurate che si trovino temporaneamente in deposito e/o lavorazione presso terzi, presso mostre e fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'attività assicurata, **conseguenti agli eventi garantiti dalla presente Sezione “Incendio e danni alla proprietà” e a condizione che il Fabbricato che le ospita presenti una delle caratteristiche costruttive previste tra “Costruzione Tradizionale” e “Costruzione in Bioedilizia” la cui descrizione è riportata nel Glossario.**

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto, indicata nella Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

2.4.8 Indennità aggiuntiva

A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, paragrafo 2.9, la *Compagnia* rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per:

- onorari di periti, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, **esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”;**
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del *Contenuto* nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali;
- mancato godimento dei locali.

Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l'Assicurato non può percepire per i locali del *Fabbricato* assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. **Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro.**

Se la ricostruzione o il ripristino del *Fabbricato* deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del *Sinistro*, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.**

La presente garanzia è **prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell'Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità assicurativa.**

2.4.9 Anticipo Indennizzi

In caso di *Sinistro* la *Compagnia* anticipa all'Assicurato un importo pari al 50% dell'ammontare del presunto *Indennizzo* a condizione che:

- l'Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta;

- siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia contenente la descrizione dei beni danneggiati o distrutti dal *Sinistro*;
- il presumibile *Indennizzo* sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00 Euro;
- non esistano contestazioni sull'indennizzabilità del danno.

L'acconto non può comunque essere superiore a 250.000,00 Euro.

2.4.10 Trasloco

Qualora l'Assicurato, con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso, comunichi per iscritto all'Intermediario assicurativo la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quella indicata in *Polizza*, l'Assicurazione si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché si trovi nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le Ubicazioni indicate in *Polizza*.

2.5 Opzione con riduzione del *Premio*

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

2.5.1 Forma con *Franchigia*

Le garanzie della sezione “Incendio e Danni alla proprietà” sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in *Polizza*.

In caso di acquisto della presente opzione, le garanzie saranno operative con la *Franchigia* definita in questa opzione fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente opzione;
- le eventuali garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*, indicato sulla *Polizza*;
- le garanzie “Rischio Locativo”, “Ricorso Terzi (Massimale per *Ubicazione*)” e “Ricorso Terzi (Massimale unico)”.

2.6 Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata.

2.6.1 Ricorso terzi (Massimale per *Ubicazione*)

La Compagnia risponde delle somme che l'Assicurato, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per *Danni materiali e diretti* causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari derivanti da *Sinistro* indennizzabile a termini della “Garanzia base” e delle garanzie “*Fenomeno elettrico*” e “Danni da acqua” della presente sezione “Incendio e danni alla proprietà”.

Non sono comunque considerati Terzi:

il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

quando l'Assicurato non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è estesa ai danni derivanti da:

interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;

interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia “Ricorso Terzi” ed entro il sottolimito del 10% del *Massimale* assicurato per la presente garanzia.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le spese giudiziali sono a carico della Compagnia entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Intermediario assicurativo delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Compagnia ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del Massimale per Sinistro e per Annualità assicurativa indicata in Polizza, per ogni Ubicazione assicurata.

Sono inoltre esclusi i danni:

a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle operazioni citate, e le Cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.6.2 Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di rottura, guasto od Occlusione accidentali che abbiano provocato la fuoriuscita di acqua condotta, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, del guasto o dell'Occlusione, compresa la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua, e per il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

La garanzia è prestata entro il Limite di indennizzo per Sinistro e Annualità assicurativa e con l'applicazione della Franchigia indicati in Polizza.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre escluse le spese sostenute per:

- i pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- qualsiasi Tubazione interrata posta all'esterno del Fabbricato, con eccezione degli impianti al servizio delle piscine (a condizione che siano posti in un cavedio dedicato), che è compresa fino ad un massimo di 1.500,00 Euro per Sinistro e Annualità assicurativa;
- rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

2.6.3 Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia rimborsa le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche.

Fermo quanto disposto al capitolo "Che cosa non è assicurato", in quanto non derogato, sono inoltre escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.

La presente garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato in Polizza e a integrazione di quanto previsto nella garanzia 2.4.6 "Spese conseguenziali", lettera a) del Capitolo "Cosa e come assicuriamo".

2.6.4 Fenomeno elettrico

(in aggiunta al limite di Polizza)

Il Limite di indennizzo della garanzia Fenomeno elettrico si intende elevato dell'importo indicato in Polizza.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

2.6.5 Elettronica

La Compagnia indennizza i Danni materiali e diretti arrecati esclusivamente alle Apparecchiature elettroniche relative all'attività dichiarata in Polizza, verificatisi per effetto di:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaggio, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
- traboccamento, Rigurgito o rottura di fognature, infiltrazioni di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- Inondazione/Alluvione, Allagamento, Gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Supporti di dati - maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o supporti dati, la *Compagnia* corrisponde, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata**, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, **da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del *Sinistro***, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente. **Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione o cancellazione, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.**

Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)

Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi in garanzia i costi necessari per il ripristino dei programmi operativi e dei programmi applicativi e/o personalizzati.

La garanzia Elettronica è prestata nella forma a Primo *Rischio* assoluto, **entro il Limite di indennizzo per *Sinistro* e Annualità assicurativa e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*.**

Relativamente ai costi di ripristino dei programmi applicativi e/o personalizzati la garanzia è prestata entro il **Limite di indennizzo per *Sinistro* e Annualità assicurativa di 2.500,00 Euro** e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- alle *Merci*;
- da eventi previsti dalle garanzie delle sezioni “*Incendio* e danni alla proprietà” e “*Furto*”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
- dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- dovuti a mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.

2.6.6 Rigurgito fognature

In deroga alle presenti condizioni di Assicurazione, si intende compreso in copertura anche il Traboccamento e *Rigurgito* dei sistemi di scarico e smaltimento delle acque reflue, qualora l'evento generante il *Sinistro* sia conseguenza di un fatto avvenuto nei tratti di servizio esclusivo al *Fabbricato*.

La garanzia è prestata entro il **Limite di indennizzo** e con l'applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*. *Scoperto*

2.6.7 Gelo

A seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli *Impianti idrici* per effetto di *Gelo*, la *Compagnia* indennizza:

- i *Danni materiali e diretti* subiti dalle Cose assicurate;
- le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura, **alle condizioni previste dalla garanzia “Spese di ricerca, riparazione e ripristino”** ed entro i relativi limiti indicati in *Polizza* per tale garanzia.

Oltre a quanto previsto capitolo “Che cosa non è assicurato”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti dagli *Impianti idrici* interrati o installati all'esterno del *Fabbricato*;
- derivanti da rottura degli *Impianti idrici* posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Che cosa è assicurato e come?” al paragrafo 2.4.4 “Eventi atmosferici”, ed opera **entro il Limite di indennizzo per *Sinistro* e Annualità assicurativa e con l'applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.**

2.6.8 Sovraccarico di neve

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* causati alle Cose assicurate da collasso strutturale conseguente a sovraccarico di neve sul *Tetto*.

Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Gelo*, anche se conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione o della più recente *Ristrutturazione* delle strutture portanti del *Tetto* e del *Contenuto*, a meno che l'*Assicurato* sia comunque provvisto del relativo certificato di conformità;
- ai Fabbricati in costruzione nonché a quelli in corso di *Ristrutturazione* ed al loro *Contenuto*; l'esclusione non si applica qualora la *Ristrutturazione* riguardi parti diverse dalle strutture portanti dell'edificio, del *Tetto* o dei *Solai*;
- a *Lucernari*, vetrate, pensiline, gazebo, *Tettoie* e *Serramenti* in genere, grondaie, lattonerie in genere, scossaline, tegole e coppi, nonché all'impermeabilizzazione, salvo il caso in cui il danneggiamento sia conseguenza diretta del collasso strutturale;
- da scivolamento della copertura del *Fabbricato* non conseguente a crollo del *Tetto*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al capitolo Che cosa è assicurato e come? al paragrafo 2.4.4 “Eventi atmosferici”, ed opera **entro il Limite di indennizzo e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.**

2.6.9 Grandine su fragili

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* causati dalla grandine a:

1. *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere;
2. *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati o *Tettoie* aperte da uno o più lati.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.4.4 “Eventi atmosferici”, nella forma a *Primo rischio assoluto*, **con il Limite di indennizzo e con l'applicazione dello Scoperto indicati in Polizza.**

2.6.10 Atti di terrorismo

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Questa garanzia opera **entro il Limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola Partita, senza compensazione tra le stesse, e con applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.**

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota del *Premio* della presente garanzia indicato in *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il Contraente si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova Ubicazione, ma opera unicamente per la Struttura ricettiva indicata in Polizza.

Sono inoltre esclusi i danni, le perdite, i costi, le spese:

- direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un *Atto di terrorismo*;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

2.6.11 Terremoto

La *Compagnia* indennizza i **Danni materiali e diretti** subiti dalle *Cose* assicurate esclusivamente nella forma di **Assicurazione a Valore totale** per effetto di *Terremoto*.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- causati da eruzione vulcanica, da *Inondazione/Alluvione*, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle *Cose* assicurate;
- da *Furto*, smarrimento, *Rapina*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo *Sinistro*”, purché avvenuti nel *Periodo di Assicurazione*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.9 lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di indennizzo percentuale, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci *Fabbricato* e *Contenuto* se assicurate, con applicazione della *Franchigia* e/o *Scoperto* indicati in *Polizza*.**

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al periodo di *Rischio* non corso.

Se il *Contraente* si avvale della garanzia “*Trasloco*”, la presente garanzia non si applica alla nuova *Ubicazione*, ma opera unicamente per la *Struttura ricettiva* indicata in *Polizza*.

2.6.12 Inondazione, Alluvione

La *Compagnia* indennizza i **Danni materiali e diretti** causati alle *Cose* assicurate **esclusivamente nella forma di Assicurazione a Valore totale** da *Inondazione/Alluvione*.

Fermo quanto disposto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- causati da *Allagamento*, maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle *Cose* assicurate;
- derivanti da *Terremoto*;
- derivanti da *Atti di terrorismo*;
- da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- alle *Merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle *Cose* assicurate.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al paragrafo 2.8, lettera b) del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, **entro il Limite di indennizzo percentuale indicato in *Polizza*, da applicarsi singolarmente e senza compensazione alle voci *Fabbricato* e *Contenuto* se assicurate, e con applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.**

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di *Recesso* da parte della *Compagnia*, questa rimborsa la quota del *Premio* della presente garanzia relativa al Periodo di *Rischio* non corso, al netto delle imposte. Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'*Assicurato* di recedere dall'intero contratto, comunicando il suo intendimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro la data in cui ha effetto il *Recesso* della garanzia esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio* imponibile di *Polizza* relativa al Periodo di *Rischio* non corso.

Se il *Contraente* si avvale della garanzia “Trasloco”, la presente garanzia non si applica alla nuova *Ubicazione*, ma opera unicamente per la *Struttura ricettiva* indicata in *Polizza*.

2.6.13 Spese di restauro

La *Compagnia* indennizza le spese di restauro alle opere d'arte fisse, rientranti alla voce *Fabbricato*, necessarie per riportare la cosa danneggiata in condizioni analoghe a quelle precedenti il *Sinistro*, salvaguardandone caratteristiche o elementi peculiari che ne determinano il valore e al netto di ogni miglioria rispetto al suo stato precedente il *Sinistro*.

La presente garanzia **non opera nel caso in cui il valore dei residui della porzione di *Fabbricato* interessata dal *Sinistro* sia inferiore al 30% del suo valore di costruzione a nuovo secondo quanto previsto al paragrafo 2.14 “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del Capitolo “In caso di *Sinistro* – *Incendio* e Danni alla proprietà/*Furto*”.**

La presente garanzia è prestata nei limiti della somma assicurata per il *Fabbricato* o *Rischio* Locativo, e comunque entro la *Somma Assicurata* indicata in *Polizza*.

La garanzia è prestata con applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

2.7 Garanzie Premium Comuni

Le seguenti condizioni sono operanti solo se specificamente richiamate in Polizza e sono comuni a più Ubicazioni assicurate.

2.7.1 Ricorso terzi (*Massimale unico*)

La *Compagnia* risponde delle somme che l'*Assicurato*, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, per *Danni materiali e diretti* causati alle Cose di terzi e/o dei Locatari **derivanti da *Sinistro* indennizzabile a termini della “Garanzia base” e delle garanzie “Fenomeno elettrico” e “Danni da acqua” della presente sezione “Incendio e danni alla proprietà”.**

Non sono comunque considerati Terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine, se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: le Società che rispetto all'*Assicurato* siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di Legge, nonché gli amministratori delle medesime.

La garanzia è estesa ai danni derivanti:

- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

a seguito di *Sinistro* indennizzabile ai sensi della presente garanzia “Ricorso Terzi” ed entro il sottolimito del 10% del *Massimale* assicurato per la presente garanzia.

In nessun caso la *Compagnia* corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del *Massimale* indicato in *Polizza*.

Le spese giudiziali sono a carico della *Compagnia* entro il limite di un quarto della somma assicurata; nel caso in cui sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato le spese giudiziali si ripartiscono tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse, come previsto dall'articolo 1917 del Codice civile.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare l'*Intermediario assicurativo* delle procedure civili o penali promosse contro di lui in relazione all'evento, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La *Compagnia* ha la facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque *Transazione* o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

La garanzia è operativa fino alla concorrenza del *Massimale per Sinistro* e per *Annualità assicurativa* indicata in *Polizza*, per tutte le Ubicazioni assicurate.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, **nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.



Che cosa non è assicurato?

2.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- conseguenti a Inondazioni e Alluvioni, Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- causati da Gelo, Colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, Rigurgito e Occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- conseguenti, direttamente o indirettamente, a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti ad Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione;
- derivanti da Esplosione, Implosione o Scoppio di materie o sostanze esplosive detenute dall'Assicurato, salvo quanto previsto nella sezione "Che cosa è assicurato e come?" al paragrafo 2.6.10, o la cui detenzione non è consentita per legge;
- conseguenti o verificatisi in occasione di Furto, Rapina o Scippo, anche solo tentati, a eccezione di quelli da Incendio;
- limitatamente al "Contenuto" sono esclusi macchinari ed attrezzature in leasing qualora già coperti da apposita Assicurazione.
- Causati a strutture ricettive con un periodo di inattività superiore a 10 mesi ad eccezione dei danni da Incendio, Esplosione e Scoppio



Cosa fare in caso di Sinistro?

2.9 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;

- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il *Furto*.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "2.12.Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.**



Come è gestito il Sinistro?

2.10 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente e/o Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

2.11 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*", la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

2.12 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla

Compagnia la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

2.13 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 2.14 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e) rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo 2.10 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 2.10 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.14 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1) *Fabbricato*

Si stima:

- a) **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) *Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche*

Si stima:

- a) **il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3) *Merci*

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

4) *Supplemento di indennità*

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai capitoli 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";**
- uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.**

5) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- **la *Compagnia* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

2.14.1 Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che gli importi di una o più *Partite*, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate con le *Partite* stesse, **la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro* ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".**

A parziale deroga del comma precedente, non si fa luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle *Partite* la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del *Sinistro*.

Se tale valore risulta superato, la *Regola proporzionale* viene applicata per la sola eccedenza.

2.14.2. Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Somma assicurata: 100.000,00 Euro

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza):
110.000,00 Euro

Danno: 50.000,00 Euro (40.000,00 Euro allo stato d'uso e
10.000,00 Euro per supplemento di indennità per *Valore a nuovo*)

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo

Senza applicazione della tolleranza:

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro}}{110.000,00 \text{ Euro}} = 45.454,00 \text{ Euro}$$

Con applicazione della tolleranza del 10%:

$$50.000,00 \text{ Euro} \times \frac{100.000,00 \text{ Euro} + (100.000,00 \text{ Euro} \times 10\%)}{110.000,00 \text{ Euro}} = 50.000,00 \text{ Euro}$$

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso 88.000,00 Euro e valore di preesistenza a nuovo 110.000,00 Euro.

Danno allo stato d'uso 40.000,00 Euro (viene applicato il medesimo coefficiente di degrado applicato per la preesistenza); il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* è pari a 10.000,00 Euro.

Poiché la somma assicurata al momento del *Sinistro* (100.000,00 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso, il danno allo stato d'uso (40.000,00 Euro) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* (10.000,00 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in *Polizza*, nei seguenti termini:

$$10.000,00 \text{ Euro} \times \frac{(100.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})}{(110.000,00 \text{ Euro} - 88.000,00 \text{ Euro})} = 5.455,00 \text{ Euro}$$

Il supplemento non viene riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il *Valore a nuovo*.



2.15 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.16 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

2.17 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

2.17.1. Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.500,00 Euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro
Franchigia: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 100.000,00 Euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al limite di *Indennizzo* e

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto: 20% 2.000,00 Euro
Minimo: 2.500,00 Euro
Indennizzo: 7.500,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro
Scoperto: 20% 2.000,00 Euro
Minimo: 1.500,00 Euro
Indennizzo: 8.000,00 Euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile superiore al limite di *Indennizzo*

Caso 1: *Scoperto* applicabile inferiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto: 20% 24.000,00 Euro
Minimo: 25.000,00 Euro
Indennizzo: 95.000,00 Euro

Caso 2: *Scoperto* applicabile superiore al minimo

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro
Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro
Scoperto: 20% 24.000,00 Euro
Minimo: 15.000,00 Euro
Indennizzo: 96.000,00 Euro



Sezione 3

Rottura Lastre



Che cosa è assicurato e come?

3.1 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza, nei limiti della Somma assicurata, del *Limite di indennizzo* per *Lastre* e con applicazione della *Franchigia* indicati in *Polizza*, i *Danni materiali e diretti* conseguenti a rottura di *Lastre* causata dagli eventi sottoindicati:

Eventi coperti

- *Incendio*;
- fulmine;
- *Scoppio, Esplosione ed Implosione*;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, nonché di parti dei medesimi e di Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- *Onda sonora*;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
- urto di veicoli stradali in transito sulla pubblica via o di natanti in transito sulle acque pubbliche, **purché non di proprietà o condotti dall'Assicurato o in suo uso o servizio**;
- caduta di alberi o di parti di essi, per effetto di eventi atmosferici o per altre cause accidentali, **limitatamente ai danni al Fabbricato**;
- attività svolte per impedire o limitare le perdite a seguito degli eventi assicurati;
- dolo o colpa grave delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- rottura accidentale.

3.2 Eventi sociopolitici

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati alle Cose assicurate da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*.

Qualora i danni siano conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protrattisi per più di 5 giorni, sono indennizzati solo i danni da *Incendio, Esplosione e Scoppio*.

Sono inoltre compresi i *Danni materiali e diretti* causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in conseguenza di tali eventi.

Fermo quanto disposto al Capitolo "Che cosa non è assicurato?", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- derivanti da *Atti di terrorismo* e atti di sabotaggio;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- conseguenti o verificatisi in occasione di *Furto o Rapina*, anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- a gazebo, dehors, bersò.

3.3 Eventi atmosferici

La *Compagnia* indennizza i *Danni materiali e diretti* arrecati alle *Lastre* del *Fabbricato* assicurato, causati da uragani, bufere, tempeste, nubifragi, cicloni, grandine, vento, trombe d'aria e Cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi.

Se al verificarsi degli eventi sopra indicati vi siano danni a *Lastre* facenti parte del *Contenuto*, la *Compagnia* indennizza anche i relativi danni diretti, posto all'interno dei locali, da acqua, neve, grandine, sabbia o altri corpi trasportati dal vento, a condizione che gli stessi siano penetrati nel *Fabbricato* direttamente attraverso rotture, brecce o lesioni contestualmente provocate al *Tetto*, alle pareti o ai *Serramenti* dalla violenza del fenomeno atmosferico.

La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di Cose assicurate e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo.

Fermo quanto disposto al paragrafo "Esclusioni", in quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o *Lucernari* lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- a gazebo, dehors, bersò comunque costruiti;
- ai collettori solari e alle antenne e simili installazioni esterne;
- a Cose mobili all'aperto, a fiori, piante e coltivazioni in genere;
- a *Lastre* di cemento-amianto, di fibrocemento, manufatti di materia plastica, *Serramenti*, vetrate e *Lucernari* in genere per effetto della grandine.

Per le *Lastre* di fibrocemento o materia plastica, la garanzia opera fino alla concorrenza del *Limite di indennizzo per Sinistro* e per *Annualità assicurativa* di 2.500,00 Euro.

3.4 Furto

La *Compagnia* indennizza:

- a) i *Danni materiali e diretti* arrecati alle *Lastre* da *Furto* anche solo tentato;
- b) guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri alle *Lastre* in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*.

La *Compagnia* rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del danno, a condizione che non vi sia dolo e che l'*Assicurato* non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* per la somma assicurata indicata in *Polizza*.

Che cosa non è assicurato?



3.5 Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'*Assicurazione* non comprende le rotture:

- avvenute durante trasloco o rimozione anche temporanea di *Lastre* oppure durante lavori sulle *Lastre* stesse o sugli infissi o mobili ove sono poste;
- determinate da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- verificatesi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni/Alluvioni, mareggiate, frane, valanghe e slavine;
- verificatesi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- dovute a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Sono inoltre esclusi:

- i danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
- i danni a *Lucernari* in genere, salvo quelli in *Vetro antisfondamento*;
- le rotture derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di manodopera, nonché quelle avvenute in occasione di lavori sulle *Lastre* stesse;

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.6 Come procedere in caso di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del *Sinistro*;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;

- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il *Furto*.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "3.7. Tempi di gestione del *Sinistro*"). **La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.**



Come è gestito il Sinistro?

3.7 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata; oppure**
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* e/o *Assicurato* con apposito atto unico.**
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.
In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.
In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:
 1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
 2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
 3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.
 Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

3.8 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

3.9 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

3.10 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 3.11 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e) rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo 3.7 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 3.7 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

3.11 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1) *Fabbricato*

Si stima:

- a) **la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;**
- b) **il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'Ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

2) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Primo Rischio assoluto

In questa forma di assicurazione la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice Civile), ma sempre nel limite della somma assicurata.

Esempio 1 – Danno superiore alla somma assicurata con *Franchigia*

- Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 Euro;
- *Franchigia* 100,00 Euro;
- Somma assicurata: 5.000,00 Euro;
- Si verifica un danno di 8.000,00 Euro;
- L'*Indennizzo* sarà di 5.000,00 Euro

Esempio 2 - Danno inferiore alla somma assicurata con *Franchigia*

- Valore globale dei beni assicurati: 10.000,00 Euro;
- *Franchigia* 100,00 Euro;
- Somma assicurata: 5.000,00 Euro;
- Si verifica un danno di 3.000,00 Euro;
- L'*Indennizzo* sarà di 2.900,00 Euro



3.12 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

3.13 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio" e le ipotesi di Supplemento di Indennità, la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Sezione 4

Furto



Che cosa è assicurato e come?

4.1 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione copre i *Danni materiali e diretti* subiti per la sottrazione o il tentativo di sottrazione del *Contenuto* posto nei locali delle Ubicazioni indicate in *Polizza* in conseguenza degli "Eventi assicurati", descritti al Capitolo 1.2.

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione è prestata nella Forma di Assicurazione a *Primo rischio assoluto*, ovvero senza l'applicazione della *Regola proporzionale* prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile, ed **entro i limiti della somma assicurata indicata in *Polizza* per ciascuna Ubicazione.**

L'Assicurazione è prestata per il *Valore a nuovo*.

4.2 Eventi assicurati

a) *Furto* commesso:

- con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, **purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui al Paragrafo 4.3 del presente Capitolo;**
- con sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento;
- con effrazione o strappo di inferriate stabilmente infisse nei muri
- mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- da persone nascostesi clandestinamente nei locali, e che abbiano successivamente asportato la refurtiva a locali chiusi;
- con impiego di attrezzi o mediante particolare agilità personale, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria mediante introduzione nei locali con modalità diversa da quella ordinaria;
- dai *Prestatori di lavoro* fuori dall'orario di lavoro, **a condizione che:**
 - l'autore del *Furto* non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il *Prestatore di lavoro* adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

b) *Rapina* avvenuta nei locali anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

c) *Furto*, *Rapina* e atti di danneggiamento volontario da parte di terzi ad archivi e documenti, supporti informatici di archiviazione, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione indennizza le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata per il *Contenuto*, senza l'applicazione dell'eventuale *Franchigia e/o Scoperto*;**

d) *Furto*, *Rapina* di *Merci* e attrezzature presso terzi cui siano state affidate per lavorazione, installazione, confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il *Contenuto*, senza l'applicazione dell'eventuale *Franchigia e/o Scoperto*;**

e) *Furto* e *Rapina* di *Merci* e/o attrezzature, pertinenti la *Struttura ricettiva* assicurata, trasportate su autoveicoli in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi *Familiari* o da *Prestatori di lavoro*. **L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati, per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21;** la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo venga lasciato momentaneamente incustodito purché completamente chiuso e con le portiere bloccate. La garanzia è prestata **sino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il *Contenuto* senza applicazione dell'eventuale *Franchigia e/o Scoperto*.**

La garanzia inoltre comprende:

f) i *Danni materiali e diretti* causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto* o *Rapina*:

- I. alle Cose assicurate, **escluso denaro e Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto**;
- II. al *Fabbricato*, compresi i mezzi di chiusura e i mezzi di protezione, alle recinzioni e i cancelli, casseforti, armadi corazzati e blocchi di *Cassette di sicurezza*, alle *Lastre* o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori, **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto**.

4.3 Mezzi di chiusura dei locali

Le garanzie di cui al capitolo 1.2. "Eventi assicurati" sono operanti a condizione che:

- le pareti ed i Solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con locali occupati da terzi o di uso comune, siano costruiti in almeno una delle caratteristiche costruttive, la cui descrizione è riportata nel Glossario, fra "Costruzione Tradizionale", "Costruzione in Bioedilizia";
- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate sia situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti *Serramenti* di legno, materia plastica rigida, *Vetro antisfondamento*, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei *Serramenti* di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri *Serramenti* sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

4.4 Mezzi di chiusura dei locali non conformi

Sono esclusi i danni avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure senza effrazione di strutture o congegni di chiusura di *Serramenti* o inferriate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti al precedente Paragrafo 4.3 "Mezzi di chiusura dei locali", la *Compagnia* corrisponderà all'*Assicurato*, previa applicazione dell'eventuale *Franchigia* prevista, il 75% del *Danno liquidabile* a termini delle Condizioni di *Assicurazione*, restando il rimanente 25% a carico dell'*Assicurato* stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

L'*Indennizzo* verrà liquidato integralmente:

- se l'autore del reato si sia introdotto nei locali forzando mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
- pur in assenza di segni di effrazione ai mezzi di protezione e chiusura se, durante le ore di apertura dell'esercizio, vi sia costante presenza dell'*Assicurato*, dei suoi *Familiari* o della persona da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle Cose assicurate.

4.5 Altre garanzie sempre operanti

4.5.1 Indennità aggiuntiva

La *Compagnia* riconosce all'*Assicurato* il rimborso delle seguenti spese, sostenute e documentate:

- a) costi sostenuti per la documentazione del danno;
- b) costi sostenuti per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati.

Il rimborso viene effettuato **entro il limite del 10% dell'Indennizzo liquidato**, fermo quanto previsto al Paragrafo "Limite massimo di *Indennizzo*" del Capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?".

4.5.2 Trasloco

Qualora il *Contraente* e/o *Assicurato*, **con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso**, comunichi per iscritto all'*Intermediario assicurativo* la data di inizio trasloco in *Ubicazione* diversa da quelle indicate in *Polizza*, l'*Assicurazione* si intende temporaneamente valida, a decorrere dalle ore 24 della data di inizio trasloco e nei limiti delle somme assicurate e dei limiti di *Indennizzo* previsti, anche per la nuova *Ubicazione*, purché ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Decorse le ore 24 del 15° giorno successivo alla data di inizio del trasloco la copertura tornerà ad operare esclusivamente per le *Ubicazioni* indicate in *Polizza*.

4.6 Garanzie Premium

Le seguenti condizioni sono operanti solo se richiamate in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

4.6.1 Danni cagionati dai ladri

La garanzia comprende i *Danni materiali e diretti* causati dai ladri al *Fabbricato*, compresi i mezzi di chiusura, i mezzi di protezione, le recinzioni e i cancelli, allo scopo di sottrarre, o tentare di sottrarre, le Cose assicurate, o provocati dalle *Forze dell'ordine* o da organi di vigilanza privata, allo scopo di impedire o limitare i reati o fermarne gli autori.

La garanzia è prestata:

- sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in **Polizza** per ciascuna Ubicazione ed in eccedenza a quanto previsto nel Capitolo "Che cosa è assicurato e come?" al Paragrafo 4.2 "Eventi assicurati" lettera a) ;
- fermo restando quanto previsto nel Capitolo "Come è gestito il *Sinistro*?" al paragrafo 4.19 "Limite massimo di *Indennizzo*".

4.7 Opzioni con riduzione del Premio

La seguente condizione è operante solo se specificamente richiamata in Polizza per ogni Ubicazione assicurata.

4.7.1 Forma con *Franchigia*

Se per le Ubicazioni elencate in **Polizza** è stata scelta ed espressamente indicata la "**Forma con *Franchigia***", le garanzie previste nella presente sezione di garanzia "*Furto*" sono prestate con l'applicazione di una *Franchigia* pari all'importo indicato in **Polizza**, fatta eccezione per:

- le garanzie che prevedono una *Franchigia* di importo superiore rispetto a quella prevista dalla presente clausola;
- le garanzie che prevedono uno specifico *Scoperto*.



Che cosa non è assicurato?

4.8 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'*Assicurazione* i danni:

- 1) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni, Alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), *Atti di terrorismo* o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il *Sinistro* sia in relazione con tali eventi;
- 2) agevolati dal *Contraente* e/o dall'*Assicurato* con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il *Contraente* e/o l'*Assicurato* occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - persone del fatto delle quali il *Contraente* e/o l'*Assicurato* devono rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate al *Contraente* e/o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una Società.

È fatto salvo quanto previsto al Capitolo "Cosa è assicurato e come?", Paragrafo 4.2 lett. a) relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*;

- 3) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *Sinistro*, anche se il *Furto* non è avvenuto;
- 4) Riscontrati in occasione di inventario



Cosa fare in caso di Sinistro?

4.9 Come procedere in caso di Sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1) Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2) Sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;

- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
- recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- copia denuncia alla autorità giudiziaria;
- inventario dei beni dichiarati sottratti allegando elenco dettagliato;
- documentazione fiscale dei beni dichiarati sottratti;
- documentazione fiscale dei beni rimpiazzati;
- scritture contabili;
- documento di riconoscimento valido del legale rappresentante;
- eventuali fotografie;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante.

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "4.12 Tempistiche di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo*.

4.10 Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, nasconde, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.



Come è gestito il Sinistro?

4.11 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* e/o *Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b) su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* e/o *Assicurato* con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

4.12 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata al Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà **60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.**

Entro tale termine la *Compagnia*:

- formulerà una proposta di *Indennizzo*; oppure
- respingerà la richiesta di *Indennizzo* indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

4.13 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.

4.14 Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 4.15 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo 4.11 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del Paragrafo 4.11 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle parti. Le parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

4.15 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola *Partita* secondo i seguenti criteri:

1) Macchinario - Attrezzatura – Arredamento – Apparecchiature elettroniche

Si stima:

- il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o con equivalente rendimento economico;**
- il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.**

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui al punto b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro* nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

2) Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superino i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicano questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del *Sinistro* devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale".

3) Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma a *Valore totale* tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il *Valore a nuovo* risulti:

- superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice Civile "Assicurazione parziale"), **viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";**
- uguale o inferiore al "valore al momento del *Sinistro*", **non viene riconosciuto.**

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avviene:

- in caso di rimpiazzo, **entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;**
- in caso di ricostruzione, **in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.**

La ricostruzione del *Fabbricato* può avvenire su altra area del territorio nazionale, **purché non ne derivi aggravio per la *Compagnia*.**

4) Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- **il loro valore è dato dalla somma da essi portata;**
- **la *Compagnia* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- **per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento / avere un duplicato.**

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, **rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

4.16 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.17 Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

4.18 Reintegro gratuito della somma assicurata

In caso di *Sinistro* le somme assicurate e i relativi limiti di *Indennizzo* non si intendono ridotti dell'importo del danno indennizzabile, ma rimangono ferme quelle indicate in *Polizza*.

4.19 Limite massimo di Indennizzo

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la *Compagnia* può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.20 Recupero delle Cose asportate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, **l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne abbia notizia.**

Le Cose recuperate diventano di proprietà della *Compagnia* se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Sezione 5

Responsabilità civile



Che cosa è assicurato e come?

5.1 Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei Fabbricati identificati in Polizza e delle relative parti comuni, compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) spazi di pertinenza del *Fabbricato*, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- d) strade private, parcheggi e piscine facenti parte della *Struttura ricettiva*;
- e) recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri**);
- f) cancelli anche automatici.

Qualora la *Struttura ricettiva* occupi una porzione di condominio della quale l'Assicurato è proprietario, l'Assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui egli debba rispondere in proprio, sia la quota di cui l'Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini**.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati assicurati, e quella a lui derivante in qualità di *Committente* di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), **la garanzia opera purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e successive modifiche e/o integrazioni**;
- 3) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da *Rigurgito* di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale o Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 500,00 Euro per Sinistro**;
- 4) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, tetti e dalle coperture in genere.

Le garanzie sono prestate entro il limite del *Massimale* indicato in Polizza.

5.2 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) che precede quando l'Assicurato non sia una persona fisica;
- c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono tuttavia considerati "terzi", **limitatamente alle lesioni corporali (escluse le Malattie professionali)**, i Prestatori di lavoro dell'Assicurato che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.

5.3 Altre garanzie sempre operanti

5.3.1 Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguente a Sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile.**

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 12 del paragrafo 5.4. **“Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, entro il Limite di risarcimento di 150.000,00 Euro per Sinistro e per Annualità assicurativa e con applicazione di una Franchigia di 1.500,00 Euro per Sinistro.**

5.3.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, incaricando, se necessario, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato **entro il limite di un quarto del Massimale indicato in Polizza per la tipologia di danno a cui si riferisce l'azione.**

Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese sono riPartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Che cosa non è assicurato?



5.4 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

1. prodotti da spargimento di acque o da *Rigurgito di fogne*, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.1 “Responsabilità Civile della proprietà del *Fabbricato*” del Capitolo “Che cosa è assicurato e come?”;
2. derivanti unicamente da umidità, stitilicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
3. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
4. da *Furto*;
5. alle Cose altrui derivanti da *Incendio, Esplosione o Scoppio* di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
6. derivanti dall'esercizio da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro *Familiari* nei fabbricati indicati in *Polizza*
7. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.1. “Responsabilità civile della proprietà del *Fabbricato*” del Capitolo “Che cosa è assicurato e come?”;
8. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
9. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
10. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal *Contraente* o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
11. da detenzione o impiego di esplosivi;
12. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 5.3.1. “Danni da interruzione e sospensione di attività” del Capitolo “Che cosa è assicurato e come?”;
13. derivanti da amianto o Chrysotile;
14. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

Sono anche esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.5 Come procedere in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

1. Presentare per iscritto la denuncia del *Sinistro* entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*.
 - recapiti e-mail e telefonici del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'*Assicurato* sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- b) eventuale richiesta danni;
- c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- d) eventuali atti giudiziari;
- e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- f) copia denuncia alle Autorità;
- g) copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- h) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- i) abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- j) attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- k) visura camerale alla data dell'evento
- l) copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- m) copia attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- n) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal *Contraente/Assicurato* (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
- o) copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'*Assicurato* (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- p) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- q) copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- r) copia certificazione di conformità delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- s) copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- t) copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- u) copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- v) copia ricevuta di *Valori e/o Preziosi* se consegnati all'*Assicurato* e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- w) dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- x) in caso di *Sinistro* RCO, oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* Responsabilità Civile;
- y) denuncia dell'*Inffortunio* a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- z) diffide/Rivalse INAIL;
- aa) documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- bb) documentazione inerente la formazione dell'*inffortunato* e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);

cc) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
dd) libro Unico del Lavoro

Inoltre, su richiesta **motivata** di Zurich, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto Tempi di gestione del *Sinistro*).

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.



Come è gestito il Sinistro?

5.6 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la **Compagnia avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.**

La *Compagnia* entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della *Polizza* per il *Sinistro*.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la *Compagnia* potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al *Contraente* o all'*Assicurato* il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (esempio, medici, periti, accertatori...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia**.

5.7 Pagamento dell'Indennizzo o Risarcimento

Il pagamento dell'*Indennizzo* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- a) atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- b) documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- c) intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- d) nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o il danneggiato hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Sezione 6

Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona.

Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005.

Per le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia alla sezione C – “Cosa fare in caso di Sinistro?”.

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.



Che cosa è assicurato e come?

6.1 Tutela della proprietà immobiliare

La Compagnia si fa carico del Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato negli eventi relativi **alla proprietà degli immobili indicati in Polizza**.

Le garanzie operano a favore del Contraente, proprietario degli immobili indicati in Polizza.

Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nell'ipotesi di *Danno extracontrattuale* e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

La garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.

1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:

- sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto Colposo* o per *Contravvenzione*, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto Doloso*, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,**
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale,**
 - il Reato sia derubricato da doloso a colposo.**

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000,00 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da derubricazione, archiviazione per infondatezza della notizia di Reato, assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile la Compagnia richiederà all'Assicurato il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

- subisca *Danni da responsabilità extracontrattuale* all'immobile o al suo contenuto, a causa di un fatto illecito di terzi;
- debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento di Danni da responsabilità extracontrattuale* avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'Assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero Massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.**

L'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS al momento della denuncia di **Sinistro** l'esistenza e l'operatività della **Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS**;

e) debba sostenere controversie di *Diritto civile* di natura contrattuale, **il cui valore sia superiore a 250,00 Euro**;

relative a:

- contratti di manutenzione o di *Ristrutturazione* degli immobili indicati in *Polizza*,
- diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in *Polizza*;

f) debba presentare opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una *Sanzione amministrativa pecuniaria*, **di importo pari o superiore a 500,00 Euro**.

1.1 La garanzia si estende inoltre, in riferimento al punto 1 lett. a), b) e f) alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di Attacco Informatico, in caso di:

- a) **Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei loro dati personali o finanziari;**
- b) **Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.**

2. Per gli eventi sopra indicati al punto 1, la *Compagnia* offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:

- a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *Sinistro*;
- b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, **nel limite di 3.000,00 Euro per Sinistro**;
- c) *Spese peritali*;
- d) *Spese di giustizia* nel procedimento penale;
- e) *Spese di soccombenza* liquidate a favore della controparte;
- f) Spese legali conseguenti ad una *Transazione* **purché siano state autorizzate da DAS, secondo le regole previste alla presente Sezione**;
- g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *Sinistro*;
- h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, nei limiti del *Massimale* di 500,00 Euro;
- l) spese degli arbitri e del legale intervenuti in *Arbitrato*, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- m) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- n) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di 2 tentativi**;
- o) contributo unificato di iscrizione a ruolo.

3. Per tutte le garanzie assicurate la compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Garanzie premium

Le seguenti garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo sovrappremio.

Vertenze con il locatario

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, nell'ambito della proprietà degli immobili indicati in *Polizza*, quando siano dati in locazione.

La garanzia vale esclusivamente per:

- a) controversie con il locatario nel caso in cui l'immobile subisca dei danni per fatto illecito del medesimo;
- b) azione di sfratto nei confronti del locatario per morosità. In tal caso è garantita anche l'eventuale azione per il recupero dei canoni arretrati.

Che cosa non è assicurato?



6.2 Tutela della proprietà immobiliare

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, *Atti di terrorismo*, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) se il valore economico oggetto della controversia è inferiore a 250,00 Euro; salvo non sia previsto un valore superiore nelle specifiche garanzie e salva la prestazione di consulenza legale telefonica;

- d) se il valore economico oggetto della *Sanzione amministrativa* è inferiore a 500,00 Euro;
- e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una *Sanzione amministrativa*;
- h) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli indicati in *Polizza*;
- i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- k) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- l) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- m) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- n) controversie relative a richieste di *Risarcimento* di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita *Polizza* di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'*Assicurato*, se il *Sinistro* rientra nei casi di *Scoperto* e/o *Franchigia* della *Polizza* di Responsabilità civile,
 - se tale *Polizza* non è in regola con il pagamento dei premi;
- o) per fatti dolosi dell'*Assicurato*. Se l'*Assicurato* è imputato per *Delitto Doloso* o *Contravvenzione* di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del *Reato* da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato*. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la *Compagnia* richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

1. La *Compagnia* non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi Capitolo “Cosa fare in caso di *Sinistro*” e “Gestione delle prestazioni”;
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*Assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nel capitolo “Che cosa è assicurato e come?” Paragrafo “Tutela della proprietà immobiliare” punto 2 lett. b);
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*Assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- g) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h) anticipo superiore ai 3.000,00 Euro delle spese in caso di procedimento penale per *Delitto doloso*;
- i) spese del legale in caso di procedimento penale per *Delitto doloso* nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del *Reato* e di applicazione della pena su richiesta delle parti (Patteggiamento);
- j) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500,00 Euro.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



6.3 Tutela della proprietà immobiliare

Un evento è considerato in garanzia:

- in caso di controversie contrattuali previste nel Capitolo “Che cosa è assicurato e come?” Paragrafo “Tutela della Proprietà immobiliare” ai punti 1 lett. e) e 3, dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'*Assicurazione*;
- negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'*Assicurazione*.

Per determinare la data in cui avviene un evento, la *Compagnia* considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di *Danni da Responsabilità Extracontrattuale*;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;

- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale. Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).



Cosa fare in caso di Sinistro?

6.4 Denuncia del Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione l'Assicurato **dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:**

- a. **DAS chiamando il numero verde 800 345543.** DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di *Sinistro*), indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica;
- b. **il proprio Intermediario assicurativo, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.**

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di *Sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di *Danno da responsabilità extracontrattuale* avanzata da terzi, al momento della denuncia di *Sinistro* l'Assicurato è tenuto a dichiarare a DAS l'esistenza e l'operatività della Polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS.



Come è gestito il Sinistro?

1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05). A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare, ove richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
- b) per la risoluzione della controversia, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

3. Per la fase giudiziale *DAS* trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
- a) l'*Assicurato* può indicare a *DAS* un legale di propria fiducia;
 - b) se l'*Assicurato* non fornisce tale indicazione, *DAS* può individuare direttamente il legale;
 - c) **l'*Assicurato* deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, ***DAS* non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
4. *DAS* gestirà a tutti gli effetti un unico *Sinistro*:
- a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
 - c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
5. Per avere diritto alle prestazioni l'*Assicurato* deve:
- a) denunciare il *Sinistro* tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
 - b) aggiornare tempestivamente *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
 - c) prima di incaricare un legale o un perito, avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
 - d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*.

Inoltre, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, l'*Assicurato* non può concludere con la controparte alcuna *Transazione* o accordo a definizione della controversia che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del suo legale. Se l'*Assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantirà il rimborso degli oneri a suo carico solo a seguito di verifica di un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Esonero di responsabilità

1 La *Compagnia* e *DAS* non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

2 La *Compagnia* e *DAS* non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'*Assicurato*.

Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'*Assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia l'*Assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
2. L'*Assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'*Assicurato*, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e *Rischio*. Se dalla sua azione l'*Assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *Massimale* previsto dalla *Polizza*.
4. Qualora l'*Assicurato* intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Termini di liquidazione

DAS liquida al beneficiario le spese in copertura, entro i limiti del *Massimale*, entro 30 giorni dalla definizione dell'importo dovuto.

Allegato 1

Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare la denuncia del *Sinistro* e rendere più veloce la liquidazione del danno. La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e a inoltrarlo al suo *Intermediario assicurativo*.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di *Furto* o di *Incendio* di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni alla proprietà Rottura lastre Furto



Zurich Relax

Polizza numero: _____

Assicurato: _____
(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____
(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*)



Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o del *Fabbricato* riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, indicando la discarica utilizzata e allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle *Merci*;
- contratto di locazione (se l'*Assicurato* è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuali copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del *Contenuto* in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione sulle cause del *Sinistro*;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo;
- eventuale documentazione probatoria della modalità con cui è avvenuto il *Furto*.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, *Intermediari assicurativi*, brokers. Compagnie di *Assicurazione*, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato



Zurich Relax

Polizza numero: _____

Assicurato: _____

(nome cognome o ragione sociale)

Contatti: _____

(telefono, email)



Descrizione

Indicare di seguito:

- descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso
- generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili
- tipologia ed elenco dei danni
- esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio*



Modulistica

Allegare:

- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- copia denuncia alle Autorità;
- copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- copia di abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia dell'attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature, delle aree di gioco e degli impianti messi a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- visura camerale alla data dell'evento;
- copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal *Contraente/Assicurato* (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL).
- copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'Assicurato (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni ed equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia del titolo di acquisto per i servizi accessori forniti (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- copia ricevuta di Valori e/o preziosi se consegnati all'Assicurato e copia fattura attestante la sostituzione della serratura forzata (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- in caso di *Sinistro* RCO, oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* Responsabilità Civile:
- denuncia dell'*Infortunio* a INAIL e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse INAIL;
- documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti).
- libro Unico del Lavoro



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di *Sinistro* e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del *Sinistro*, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero.

Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo _____ Firma (leggibile) del Contraente _____

Data e luogo _____ Firma (leggibile) dell'Assicurato _____
(quando non sia lo stesso Contraente)

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0373.SET INFORMATIVO - ed. 03.2023

